

Prot. n. 1500/2022/CAN

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI GORIZIA

- 1. La consultazione dell'Archivio Storico a scopo di studio viene concessa con ampia libertà, adottando però le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nella consegna dei documenti.
 - 2. Tempi e modalità dell'apertura al pubblico dell'Archivio Storico sono regolati dalla competente autorità ecclesiastica nel contesto dell'ordinamento degli uffici della Curia Arcivescovile.
 - 3. Lo studioso può essere ammesso alla consultazione dell'Archivio dopo aver presentato regolare domanda (sulla quale saranno indicati i motivi della ricerca) ed aver compilato l'apposita scheda personale. Gli studenti universitari sono tenuti ad esibire una lettera di presentazione firmata dal docente con il quale svolgono l'esame o la tesi di laurea.
 - 4. Nell'atto di ammissione lo studioso viene informato del regolamento e degli obblighi a lui derivanti sin dall'inizio della sua frequentazione dell'Archivio.
 - 5. Lo studioso è tenuto a firmare il registro giornaliero delle presenze. Al momento della consultazione lo studioso dovrà compilare un apposito modulo di consultazione nel quale sarà tenuto ad indicare le unità archivistiche prese in visione.
 - 6. Lo studioso deve dichiarare il suo impegno a far pervenire all'Archivio un esemplare della pubblicazione attinente le ricerche effettuate utilizzando le fonti dell'Archivio.
 - 7. Lo studioso, nell'accedere alle fonti, quando trattino i dati di carattere personale, deve garantire la libertà e la dignità delle persone interessate, senza lederne i diritti; lo studioso utilizza i documenti sotto la propria responsabilità e secondo i principi storici (in base a quanto stabilito dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici", Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 14 marzo 2001).
- 8. Possono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi 70 anni.
 - 9. I documenti relativi al tribunale ecclesiastico sono consultabili solo a seguito dell'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, previa richiesta scritta e motivata allo stesso, e comunque non prima che siano trascorsi 100 anni.



- 10. I documenti riservati possono essere consultati prima della scadenza dei termini indicati nei punti 8 e 9 solo a seguito dell'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, previa richiesta scritta e motivata allo stesso.
- 11. L'Archivio ricopre funzione di Ufficio di Stato Civile per gli Atti di Nascita, Matrimonio e Morte registrati fino al 31 dicembre 1923, come stabilito dall'Articolo 3 del del Regio Decreto 24.09.1923 n. 2013 attinente agli atti di Stato Civile compilati anteriormente al 1 gennaio1924.
- 12. La consultazione può essere negata, quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti, per i motivi addotti per la ricerca e se la pubblicazione dei documenti può essere di pregiudizio per l'onore di persone o Enti.
- 13. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti può prevedere alcune cautele, volte a tutelare la privacy dei singoli come l'obbligo di non diffondere i nomi delle persone viventi citate negli atti e l'uso eventuale delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, la sottrazione temporanea alla visione di singoli documenti o fascicoli e il divieto di riproduzione dei documenti.
- 14. Il personale d'Archivio esegue ricerche genealogiche per conto dei richiedenti previo versamento dell'importo previsto dal tariffario specifico dell'Archivio.
- 15. Se l'utente svolge una qualsiasi ricerca per conto terzi deve presentare apposita delega con copia del documento di identità del delegante.
- 16. È fatto divieto di diffondere i dati rinvenuti nei registri parrocchiali custoditi presso l'Archivio attraverso siti web di pubblico accesso.
- 17. Agli studiosi non si consente né l'accesso alle sale di deposito dell'Archivio, né il prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione.
- 18. Le buste o cartelle di documenti possono essere consultate di norma una alla volta. Esigenze di consultazione simultanea verranno valutate dal Responsabile dell'Archivio.
- 19. È rigorosamente vietato fare qualsiasi segno, anche a matita, sui documenti, sugli strumenti di consultazione e sui libri dei quali lo studioso è responsabile, quando li abbia in consegna o prelevati in consultazione. È parimenti vietato scrivere appoggiando il foglio sui documenti, strumenti di consultazione o volumi della biblioteca, appoggiarsi sui medesimi e maneggiarli con poca cura, arrecare qualsiasi danno, alterare l'ordine dei documenti all'interno di una busta, anche quando lo si ritenga errato. I documenti, specialmente quelli sciolti, debbono essere adeguatamente ricondizionati.
- 20. Ai frequentatori dell'Archivio potrà essere revocato l'accesso nel caso in cui avessero dimostrato di non avere sufficiente cura dei documenti loro dati in consultazione o non abbiano rispettato il presente regolamento.



- 21. Per nessun motivo è permesso di portare i documenti fuori dalla sede dell'Archivio. L'autorità competente può tuttavia autorizzare la concessione di documenti dell'Archivio per mostre e simili con le opportune cautele di natura giuridica ed assicurativa.
- 22. La riproduzione dei documenti in fotocopia o con l'utilizzo di macchine fotografiche (senza l'uso del flash) dovrà essere richiesta, con specifica motivazione, al Responsabile dell'Archivio che, dopo essersi assicurato dello stato di conservazione dei documenti, provvederà ad inoltrarla all'Ordinario diocesano. La riproduzione avviene esclusivamente nella sede dell'Archivio.
- 23. Il permesso di fotocopiare o fotografare riguarda il materiale archivistico concordato, non già la riproduzione di interi fondi.
- 24. La richiesta di fotocopie dei Registri Anagrafici è consentita soltanto agli Enti pubblici per motivi giuridico-probatori (Comuni, Procura, Tribunale, Prefettura ...) o ai privati che abbiano ottenuto il permesso dall'Ordinario diocesano. Fotocopie di documenti relativi a terzi non vengono effettuate, se non previa richiesta scritta all'Ordinario diocesano. Restrizioni possono essere applicate nel caso la riproduzione rechi danni all'originale.

Gorizia, 12.10.2022

+ Carlo Roberto Maria Redaelli

Il Cancellieré arcivescovile

3